

GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI DI COVID 19 ALL'INTERNO DELLE SCUOLE

(PREVISTA DALL'ORDINANZA DELLA REGIONE DEL VENETO N.2 DEL 4 GENNAIO 2021, ALL. 1)

1. Disposizioni in caso di positività a scuola

In caso di positività al test molecolare o a quello antigenico rapido **anche di un solo alunno** in una classe:

- si predispose la sospensione dell'attività didattica in presenza per l'intera classe in attesa di comunicazione del SISP;

-il SISP dispone la quarantena per la classe e l'esecuzione di un test di controllo **solo** al termine della stessa (indicativamente al decimo giorno). In caso di comparsa di sintomatologia durante la quarantena i contatti dovranno rivolgersi al proprio medico curante.

Le stesse disposizioni sono previste nel caso di positività di un insegnante.

2. Modalità di rientro e di riammissione in classe:

a) la riammissione dei "contatti scolastici" al termine della quarantena è prevista in una delle due modalità:

- comunicazione da parte del SISP alla scuola del termine della quarantena;

OPPURE

- presentazione direttamente alla scuola, da parte del genitore, del referto di negatività del test predisposto dal SISP.

b) la riammissione di alunni contatti di "caso extrascolastico" è prevista tramite:

-presentazione alla scuola del certificato attestante la fine della quarantena redatto dal medico curante o dal SISP ed eventualmente del referto di negatività del test eseguito al termine della quarantena.